

Nuovi obblighi limitati ai sistemi interamente automatizzati

Articolo 1-bis

Niente vincoli se c'è la protezione da segreto industriale e commerciale

Tra le semplificazioni introdotte dal decreto Lavoro e relative agli adempimenti del decreto Trasparenza una centrale riguarda i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (articolo 1-bis del Dlgs 152/1997). Nella nuova disciplina, l'adempimento informativo non deve essere attuato per tutti i sistemi utilizzati dal datore di lavoro, ma viene circoscritto a quelli che siano «integralmente automatizzati». La nuova definizione esclude, infatti, dall'obbligo informativo tutti quei sistemi che, pur essendo automatizzati, assegnano comunque un ruolo all'intervento umano, in coerenza con la nozione contenuta nell'articolo 22, primo comma, del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr). Un chiarimento importante, che consentirà di gestire in modo più equilibrato un obbligo informativo che, nella versione precedente, rischiava di avere un'estensione indefinita (con sanzioni molto pesanti per i soggetti inadempienti).

Un altro chiarimento introdotto dal decreto Lavoro riguarda l'elenco dei sistemi rispetto ai quali l'ob-

bligo industriale e commerciale».

Anche questo correttivo è utile e opportuno in quanto consente di superare i timori di molte aziende rispetto a un obbligo di trasparenza che, applicato senza filtri, avrebbe potuto danneggiare i sistemi di protezione di informazioni sensibili sul piano commerciale o produttivo.

Il decreto Lavoro non modifica le altre parti del decreto Trasparenza che disciplinano questo particolare obbligo informativo. Pertanto, resta confermata la disciplina che elenca, in maniera dettagliata quali sono le caratteristiche dei sistemi automatizzati che devono essere comunicate ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. In particolare, è confermato l'obbligo di comunicare ai dipendenti gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi interamente automatizzati, informandolo anche degli scopi, delle finalità, della logica e del funzionamento degli stessi.

A queste informazioni se ne aggiungono altre, ancora più dettagliate e tecniche (categorie di dati e parametri principali utilizzati per programmare i sistemi, misure di controllo adottate, eventuali processi di correzione, responsabile del sistema di gestione della qualità, livello di accuratezza e sicurezza informatica dei sistemi, impatti potenzialmente discriminatori).

Resta ferma anche la definizione dei sistemi il cui utilizzo determina l'obbligo di informativa: rientrano

bligo informativo non si applica: viene precisato in maniera esplicita che il datore di lavoro non è tenuto a comunicare alcunché in relazione ai sistemi «protetti da se-

in tale ambito tutti i sistemi interamente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della gestione del rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA